

ON.LE CONSIGLIO DI STATO

ROMA

APPELLO nell'interesse dei dott.ri:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
AVALLE	STEFANIA	[REDACTED]
DEL PESCE	ROSSELLA	[REDACTED]
FIUME	GIAN LORENZO	[REDACTED]
FORTI	GIACOMO	[REDACTED]
GAROFALO	TIZIANA	[REDACTED]
IADARESTA	MARIA GRAZIA	[REDACTED]
PERNA	NELLO	[REDACTED]
PILI	MAURIZIO	[REDACTED]
TOSKA	KITI	[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRNGDU78L18F839D), con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via A. Salandra, 18. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., **NONCHÉ** **CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

per l'Abruzzo, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi Direttori Generali, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,

E NEI CONFRONTI della dott.ssa Annalisa Zordan,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III *bis*, n. 8653/2021 depositata in data 20 luglio 2021 nel giudizio iscritto al R.G. n. 6650/2021, mai notificata, con la quale veniva respinto il ricorso proposto avverso le graduatorie definitive ed il d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510, recante bando di indizione della procedura straordinaria di reclutamento del personale ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), nella parte in cui prevede una prova scritta selettiva da intendersi superata con il conseguimento del punteggio minimo pari a 56/80 (art. 13), nonché nella parte in cui prevede la formazione di una graduatoria di vincitori e/o idonei all'assunzione (art. 15).

FATTO

2

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, gli odierni appellanti rappresentavano di essere tutti docenti precari in possesso di un'anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, maturata su posti vacanti e disponibili, e quindi di essere titolari della legittima e fondata pretesa a veder stabilizzato il proprio rapporto lavorativo sulla base di procedure di assunzioni di tipo idoneativo e non selettivo secondo quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Essi pertanto impugnavano le graduatorie definitive nonché il d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510, recante bando di indizione della procedura straordinaria di reclutamento del personale ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), siccome delineavano un meccanismo concorsuale altamente competitivo che determinava la concorrenza su un novero di posti estremamente limitato.

Venivano quindi articolate plurime censure che, di fatto, erano intese a contestare l'impianto della procedura, alla quale gli odierni appellanti avevano comunque partecipato non superando la prova scritta.

In particolare, veniva sollevata una specifica questione incidentale di legittimità costituzionale della norma istitutiva del concorso, dal momento che le determinazioni ministeriali recanti la disciplina della procedura davano mera attuazione delle prescrizioni dettate dal Legislatore, non residuando alcun margine di discrezionalità della determinazione della modalità di reclutamento del personale docente precario.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In via preliminare ed in rito, tuttavia, gli odierni appellanti prendevano ferma, articolata e motivata posizione sulla sussistenza delle condizioni processuali per la proposizione dell'azione in forma collettiva, dal momento che veniva dedotta in giudizio una posizione giuridica assolutamente omogenea in rapporto al *petitum* sostanziale e non vi era alcuna reciproca conflittualità, siccome la domanda giudiziale era tesa ad ampliare per tutti le *chances* di assunzione mediante trasformazione in un canale di reclutamento ad integrale scorrimento dei candidati partecipanti.

Costituitosi il Ministero resistente con mero atto formale, il ricorso veniva discusso alla Camera di Consiglio del 19 luglio 2021 per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta.

A fronte dell'avviso ex art. 73, co. 3 cod. proc. amm. formulato dal Collegio, gli odierni appellanti si riportavano alle ampie argomentazioni già illustrate nel ricorso stante la peculiare connotazione dell'oggetto del giudizio, dal momento che le censure sollevate non comportavano alcuna differenziazione nella posizione giuridica azionata.

Inopinatamente, con sentenza breve, ex art. 60 cod. proc. amm., n. 8653/2021, depositata in data 20 luglio 2021 (**doc. 1**), il Giudice di prime cure dichiarava il ricorso inammissibile, adducendo tuttavia motivazioni palesemente erranee ed incongrue in merito alla proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo.

In particolare, veniva affermato che *«sebbene con l'odierno gravame tutti i ricorrenti lamentino il diritto di accedere alle graduatorie, il Collegio non*

può non rilevare il difetto di identità degli atti gravati, atteso che le graduatorie impugnate non sono comuni a tutti i ricorrenti e le posizioni sono relative a ognuno di essi. Da ciò è possibile evincere il difetto di qualsiasi interesse ad impugnare, mediante ricorso cumulativo, graduatorie per le quali non è stata presentata domanda di inserimento. In altri termini, a difettare è la richiesta identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, atteso che con l'atto introduttivo sono state gravate graduatorie non riferibili, indistintamente, all'intera parte ricorrente. La peculiare struttura della procedura, culminante con l'adozione di diverse graduatorie per ciascun corso da parte delle università di riferimento, fa sorgere un interesse alla loro impugnazione soltanto da parte di candidati che siano effettivamente inseriti nelle stesse, non potendosi ammettere che, come avvenuto nel caso di specie, con un unico gravame più ricorrenti impugnino anche provvedimenti amministrativi che non siano in grado di produrre alcun effetto lesivo nella propria sfera giuridica soggettiva, non essendo riconducibili alla domanda di interesse».

A sostegno delle argomentazioni svolte, poi, veniva citato per stralcio un precedente della medesima Sezione tuttavia non pertinente, tenuto conto che in detto giudizio le censure sollevate non erano omogenee ed erano finanche espressione di interessi contrastanti in quanto determinavano una diversa formulazione dei punteggi nella graduatoria.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avverso la sentenza impugnata, pertanto, gli odierni appellanti, rappresentati e difesi come in epigrafe, propongono gravame innanzi a codesto on.le Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI

1) *ERROR IN IUDICANDO*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 111 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 35 E 40 COD. PROC. AMM. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN FORMA COLLETTIVA. MOTIVAZIONE INCONGRUA E PERPLESSA.

Come rilevato in fatto, la sentenza impugnata rigetta la domanda cautelare sulla scorta di motivazioni che non attengono al merito della controversia o alla sussistenza dei presupposti di accesso alla tutela interinale, ma si fondando invece sull'ammissibilità del ricorso.

Orbene, **prima di introdurre ed esplicitare le ragioni di gravame, occorre preliminarmente richiamare l'esigenza di valutare la questione dedotta in giudizio con quell'approccio "sostanzialistico" che codesto on.le Consiglio di Stato, di recente, ha avuto modo di illustrare nella importante decisione n. 7045/2021** inerente all'obbligo vaccinale, dopo un'ampia ricostruzione delle condizioni processuali per la proposizione dell'azione in forma collettiva.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, è stato osservato come la delibazione giudiziale debba evitare di fare impiego di “meri schemi formali ed atomistici”, laddove *«l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo produrrebbe solo decine, se non centinaia, di cause e di processi pendenti avanti al Tribunale (...) chiamato a decidere cause-fotocopia, in quanto in esse ogni singolo ricorrente propone, e sarebbe costretto a proporre, le stesse identiche censure di legittimità in radice contro l'introduzione dell'obbligo vaccinale, censure che invece potrebbero essere deliberate e sono state, in effetti, proposte in un unico giudizio, anche in attuazione, merita qui solo aggiungere, dei principi di concentrazione e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). La giurisprudenza amministrativa più recente viene orientandosi verso una concezione non formalistica delle condizioni per proporre il ricorso collettivo e cumulativo, visione che, pur continuando doverosamente a considerare la proposizione di questo ricorso, come detto, un'eccezione ai principi di cui si è detto, secondo cui ogni distinto provvedimento si impugna con un distinto ricorso, tiene presente e pone in primario risalto nel valutare l'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, il bene delle vite, oggetto del ricorso, e in rapporto a questo l'interesse azionato dai ricorrenti (...)* Sono così rispettate sostanzialmente tutte le condizioni (Cons. St., Sez. III, 1° giugno 2020 n. 3449) al ricorrere delle quali è possibile ammettere, e doveva essere ammesso dal primo giudice, il ricorso collettivo e cumulativo, la cui trattazione in un *simultaneus processus*, avuto riguardo alla specificità e, si

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

aggiunga, la delicatezza del presente giudizio, non solo è legittima, ma più che mai opportuna, senza inutile proliferazione di identici innumerevoli giudizi, identici, che ingolferebbero soltanto i ruoli dei diversi Tribunali amministrativi in tutta Italia, in assenza di specifiche contestazioni rivolte contro il singolo atto per vizi propri – e non derivati – dell’atto stesso» (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045).

Le chiare coordinate ermeneutiche illustrate in detta decisione ben si attagliano alla presente controversia, nella quale gli odierni appellanti erano insorti avverso la disciplina della procedura straordinaria di reclutamento indetta ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), laddove delineava un meccanismo concorsuale altamente selettivo e quindi lesivo del diritto alla stabilizzazione dei docenti precari con anzianità di servizio almeno triennale.

In altri e più chiari termini, **l’oggetto del giudizio concerneva lo status degli odierni appellanti, quali docenti in possesso dei requisiti soggettivi legittimati ad ottenere il consolidamento del rapporto lavorativo nel rispetto dei principi sanciti dal costante orientamento sia della Corte di Giustizia UE che della Corte costituzionale; di contro, non veniva messa in discussione la loro astratta collocazione nelle rispettive graduatorie dalle quali risultavano invero esclusi siccome non idonei, non essendo stata oggetto di censura l’attività di correzione e valutazione della prova scritta.**

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In particolare, veniva contestato il meccanismo delineato dal Legislatore e recepito nella *lex specialis*, anche nella parte in cui veniva prevista una soglia di superamento della prova in parola ben superiore alla sufficienza aritmetica, a conferma della natura fortemente selettiva della procedura.

Di contro, l'ulteriore sviluppo dell'*iter* concorsuale, articolato a livello regionale e distinto per discipline di insegnamento, non era investito da censure per vizi propri, sicché le graduatorie venivano impugnate, anche per evidenti ragioni di procedibilità della domanda, soltanto quali atti conclusivi della procedura, aventi natura vincolata e contenuto oggettivamente confermativo delle illegittime disposizioni generali dettate dai provvedimenti ministeriali presupposti.

Peraltro, **è considerazione fin troppo ovvia**, a fronte della mole del contenzioso che interessa storicamente il settore e che coinvolge finanche la vita sociale delle famiglie oltre che dei lavoratori, **che le esigenze di concentrazione dei giudizi e di semplificazione dell'*iter* processuale si affermino con particolare forza in ambito scolastico.**

Le procedure amministrative poste in essere dall'Amministrazione resistente (quali a titolo esemplificativo le procedure abilitanti, le tornate concorsuali ordinarie o riservate, la costituzione di graduatorie a scorrimento per il conferimento delle supplenze, le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'accesso agli impieghi, ecc.), infatti, coinvolgono centinaia (se non migliaia) di docenti che, sovente, vedono lesa

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

la propria sfera giuridico-soggettiva dalla disciplina dei requisiti di ammissione, dolendosi quindi della mancata valorizzazione dei medesimi titoli giuridici e, quindi, versando in una situazione assolutamente omogenea e non conflittuale.

Non vi è chi non veda come, **a parità di titolo, il Giudice sia chiamato ad accertare la medesima illegittimità che produce un effetto identico per tutti (in termini di ammissione/esclusione), sicché ben può proporsi azione in forma collettiva, siccome la pronuncia involge il medesimo bene della vita (partecipazione alla procedura).**

Il rimedio processuale, del resto, comporta non solo un più agevole accesso alla tutela giudiziale, favorendo quindi l'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma determina altresì la semplificazione e accelerazione dell'*iter* processuale, ingenerando anche le condizioni processuali per garantire l'uniformità degli orientamenti giudiziali, evidentemente compromessa dalla proliferazione dei contenziosi seriali.

* * * * *

Svolta tale doverosa premessa, vale evidenziare come **le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure non colgano nel segno ed anzi producano un incomprensibile *revirement* rispetto alla costante e consolidata prassi giudiziale, tenuto conto che ormai da decenni sono proposti – e regolarmente deliberati – ricorsi collettivi avverso la costituzione delle graduatorie scolastiche.**

10

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ad ogni modo, il ragionamento condotto si appunta sull'assunto secondo il quale il ricorso sarebbe inammissibile siccome finalizzato ad impugnare graduatorie distinte e non riferibili a ciascun candidato e, quindi, alla parte processuale collettivamente intesa.

La motivazione, invero, non è convincente ed anzi appare chiaramente sviata a causa di un manifesto errore di percezione in ordine all'oggetto del giudizio, tenuto conto del *petitum* sostanziale del ricorso proposto.

Il diritto azionato, infatti, era da individuarsi nella pretesa ad ottenere la stabilizzazione della propria posizione lavorativa, siccome docenti muniti di anzianità di servizio almeno triennale, mediante procedure idoneative e non selettive.

Di talché, da un lato, con impugnazione parziale del bando concorsuale volta quindi all'eliminazione della soglia di idoneità della prova scritta ed alla previsione di una graduatoria di soli vincitori, **gli odierni appellanti intendevano ottenere la trasformazione della procedura in canale a scorrimento integrale**, e, dall'altro, con espressa domanda di accertamento, essi **chiedevano il riconoscimento del diritto in parola sulla base della costante giurisprudenza europea e nazionale**.

Orbene, così correttamente ricostruito il *thema decidendum*, è incontrovertibile che **l'accoglimento del ricorso avverso l'atto generale non è suscettibile di caducare integralmente le graduatorie medio tempore approvate ovvero di comportarne l'eliminazione, né tanto meno**

l'esito favorevole del giudizio può portare a determinarne una diversa formulazione con modifica delle posizioni dei singoli candidati, dal momento che l'unica conseguenza è l'ampliamento degli elenchi anche agli odierni appellanti.

In contestazione, infatti, era soltanto la disciplina della soglia di idoneità e di determinazione del novero dei candidati da inserire in graduatoria, non certo le operazioni selettive condotte dai singoli Uffici Scolastici Regionali per le rispettive classi concorsuali.

In altri e più chiari termini, le doglianze mosse con ricorso introduttivo del giudizio di prime cure si appuntavano esclusivamente sull'atto presupposto, mentre non veniva sollevata alcuna censura avverso le attività poste in essere a valle, non essendo controversa la determinazione degli atti conclusivi della procedura concorsuale.

In tal senso, le graduatorie venivano impugnate, invero tuzioristicamente onde evitare eccezioni di procedibilità della domanda giudiziale, soltanto per vizi riflessi di illegittimità derivata, siccome si ponevano in un rapporto di stretta consequenzialità rispetto alla *lex specialis*. In assenza della deduzione di vizi autonomi avverso i giudizi sulle prove sostenute e le determinazioni finali della procedura, quindi, non è sostenibile che le posizioni processuali dei singoli appellanti siano differenziate in giudizio.

Soccorre al riguardo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale sul nesso di presupposizione necessaria, quale connessione "forte" tra atti

12

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

affendenti al medesimo iter procedimentale, elaborata in tema di proposizione di motivi aggiunti.

Al riguardo, è stato chiarito che *«il principio secondo cui il ricorso dev'essere rivolto a pena di inammissibilità contro un solo atto, ovvero contro più atti purché collegati, dev'essere inteso senza formalismi, ossia in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale; pertanto il ricorso cumulativo è ammissibile in presenza di elementi oggettivi di connessione tra i diversi atti, ossia qualora le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell'ambito di uno stesso rapporto o di un'unica sequenza procedimentale, oppure di un unico rapporto di presupposizione giuridica o quanto meno logica che evidenzia la sussistenza di una connessione tale da legittimare la riunione di ricorsi»* (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011 n. 202; Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010 n. 1564).

Nella vicenda di cui è causa, si riscontra oggettivamente un legame intenso di connessione tra il bando e le graduatorie, qualificabile in termini di pregiudizialità-dipendenza, dal momento che i provvedimenti conclusivi della procedura non fanno altro che dare pedissequa attuazione alla disciplina generale, non fornendo alcun apporto autonomo.

Ed invero, ancorché si dia luogo ad una pluralità di statuizione di annullamento, vi è una sostanziale unicità dell'oggetto del giudizio tanto che,

anche se fossero stati proposti motivi aggiunti per l'impugnazione degli atti successivi, sarebbe stato comunque escluso il dovere di pagamento del contributo unificato (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. V, 6 ottobre 2015 in causa C-61/14; Cass. civ., Sez. V, 27 ottobre 2020 nn. 23528 e 23530; Comm. Trib. Reg. Lombardia, Milano, Sez. VII, 2 luglio 2021 n. 2484), sicché non è neanche predicabile l'assunto che la proposizione in forma collettiva del ricorso comporti l'elusione degli obblighi fiscali.

Invero, la tipologia di rapporto tra il bando e le graduatorie, che costituiscono nient'altro che atti meramente consequenziali e puramente esecutivi, comportano che **i vizi dedotti avverso la disciplina concorsuale si configurino come vizi caducanti.**

Come rilevato in tema di procedura ad evidenza pubblica, infatti, «*Allorché si impugni la lex specialis di gara contestando vizi di sistema (come il mancato inserimento del progetto a base di gara negli strumenti di programmazione comunale, nonché l'incompetenza della Giunta comunale ad approvare il progetto) e non singoli atti prodromici rispetto all'aggiudicazione, la parte può ritenersi esonerata dall'impugnare anche l'aggiudicazione definitiva, posto che il vizio, avendo portata generale, ha effetto caducante e non enuclea solamente un'ipotesi di illegittimità derivata viziante*» (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2019 n. 4186).

Al riguardo, costituisce *ius receptum* che «*In tema di procedimento amministrativo, occorre distinguere tra invalidità ad effetto caducante e*

invalidità ad effetto viziante. Ora, per la prima forma di vizio, di natura più dirompente, occorrono due elementi precisi, il primo dato dall'appartenenza, sia dell'atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale, il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018 n. 3169).

Alla luce di quanto rilevato, quindi, il cumulo di statuizioni di annullamento non comporta affatto l'inammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva.

Le conclusioni, invero, non mutano anche muovendo dai criteri espressi dallo stesso Giudice di prime cure in recenti pronunce per l'accertamento del requisito di ammissibilità, ossia della "identità di situazioni sostanziali e processuali" (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 novembre 2020 n. 12242, più volte citata nelle successive e conformi sentenze).

In via preliminare, mette conto rimarcare come detti precedenti non siano pienamente pertinenti, posto che essi concernevano ipotesi nelle quali erano in contestazione le graduatorie anche per vizi propri e non comuni a tutti i ricorrenti (*«Nel caso di specie, le censure formulate da parte ricorrente hanno carattere non omogeneo ... sono espressione di interessi contrastanti tra i vari ricorrenti (in quanto l'attribuzione di maggiore punteggio a uno dei*

ricorrenti produce inevitabilmente effetti negativi nei confronti di altri ricorrenti) riguardano soggetti differenti e richiedono l'adozione di atti differenti tra loro e si caratterizzano per una non sanabile genericità)».

Ad ogni modo, declinando i diversi parametri ivi indicati alla presente vicenda, è possibile certamente avvedersi che sussistano: a) **l'identità della posizione sostanziale**, posto che tutte le situazioni giuridiche di interesse legittimo azionate in giudizio sono incontrovertibilmente riferibili all'esercizio del medesimo potere giuridico; b) **l'identità dei motivi di censura** rivolti agli atti impugnati, laddove – in estrema sintesi – si eccepisce la lesione del diritto dei docenti con anzianità di servizio almeno triennale ad accedere ad una tornata di reclutamento semplificata e non selettiva; c) **l'identità del tipo di pronuncia richiesto al Giudice**, come si evince dalla piana lettura dell'epigrafe e delle conclusioni; d) infine, **l'identità degli atti impugnati**, siccome le censure investono il medesimo atto genetico della posizione azionata, ossia il bando concorsuale nella parte in cui detta la disciplina generale del procedimento concorsuale ritenuta lesiva.

Al riguardo, giova ribadire che **l'impugnazione delle distinte graduatorie, che evidentemente non possono essere comuni a tutti gli odierni appellanti, non costituisce circostanza sufficiente a determinare l'inammissibilità del ricorso collettivo.**

Come rilevato anche dal Tribunale adito, infatti, *«l'affermazione secondo la quale il ricorso collettivo deve essere inteso come una “deroga” al principio*

generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo con separata azione, non significa che principio generale del processo amministrativo (e del processo in generale) sia l'esercizio "singolare" del diritto di azione da parte di ciascun titolare di una posizione giuridica per la quale si chiede tutela giurisdizionale. Ed, infatti, non vi sono norme che ciò prescrivono né nel codice del processo amministrativo, né nel codice di procedura civile, deponendo anzi in senso (tendenzialmente) contrario le norme in tema di connessione presenti in ambedue i codici» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 12242/2020).

Ed infatti **la proposizione del rimedio in forma collettiva risponde anche ad un'indubbia esigenza di economia processuale.**

Non vi è chi non veda come, diversamente opinando, si verrebbe a produrre un inutile aggravio del sistema di giustizia amministrativa (in termini di organizzazione, risorse e tempi).

Basti considerare che si perverrebbe al paradosso che, **a fronte di un unico giudizio instaurato mediante la proposizione del ricorso in forma collettiva avverso il bando per censure comuni** (sicuramente ammissibile perché avente ad oggetto un atto unico rivolto indistintamente a tutti i candidati), **il naturale svolgimento dell'iter concorsuale dovrebbe dare luogo a due irragionevoli conseguenze:** la scomposizione del rapporto processuale in singoli e distinti giudizi in conseguenza della proposizione di

ricorsi individuali per l'impugnazione delle graduatorie (da riunire poi al giudizio principale per ovvie ragioni di connessione) ovvero la proposizione di plurimi motivi aggiunti assolutamente "identici" nel contenuto (variando solo l'epigrafe) nei quali si fa valere soltanto l'illegittimità derivata e quindi esenti dal pagamento del contributo unificato perché non suscettibili di determinare un "considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio" (cfr. Cass. civ, Sez. V, 27 ottobre 2020 nn. 23528 e 23530 cit.), con conseguente impatto gravoso sul procedimento (per lo sfasamento dei termini a difesa, per l'inutile reiterazione dei controlli formali demandati agli uffici di Segreteria, per non dire dell'incremento di tempo che il Collegio deve impiegare per esaminare atti processuali identici).

In questo senso, nella verifica dei presupposti di ammissibilità, vale tenere in considerazione – in via analogica – il *favor* espresso dall'ordinamento per la proposizione in forma collettiva di azioni processuali che si fondano su posizioni individuali "parcellizzate" ma comunque omogenee nel rapporto con i pubblici poteri (v. *class action* disciplinata dal D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198).

* * * * *

La motivazione addotta, peraltro, si rivela anche assolutamente incongrua, siccome tautologica e assertiva, laddove omette di esaminare le ampie argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo in ordine alla

sussistenza delle condizioni di proposizione del ricorso in forma collettiva.

Gli odierni appellanti, infatti, si erano soffermati su tale questione, illustrando al Giudicante le peculiarità della vicenda dedotta in giudizio, nonché fornendo spunti interpretativi per l'applicazione dei principi del *simultaneus processus* rispetto alle domande giudiziali formulate, rimarcando l'assenza di contestazioni avverso le graduatorie, impugnate solo quali atti conclusivi della procedura.

Si trattava di elementi che, del resto, sono stati valorizzati anche da codesto on.le Consiglio di Stato nella decisione n. 7045/2021 per evitare che una lettura formalistica dei limiti al cumulo delle domande possa pregiudicare l'accesso alla tutela giudiziale.

Orbene, pur a fronte di una discussione che si era essenzialmente incentrata sull'eccezione preliminare, sollevata in udienza ai sensi dell'art. 73, co. 3 cod. proc. amm., il Giudice di prime cure non prende in esame alcuna delle argomentazioni difensive, limitandosi a ribadire l'assunto secondo il quale l'impugnazione di diverse graduatorie impedisca costituisca una causa di inammissibilità del ricorso.

Anche sotto tale profilo, quindi, ne deriva l'illegittimità della sentenza impugnata.

2) *ERROR IN IUDICANDO*. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 60, 74 E 88 COD. PROC. AMM. OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI RICORSO.

Come rilevato in fatto, la sentenza impugnata omette qualsiasi disamina delle censure sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ritenendo erroneamente che ogni valutazione sia impedita dalla sussistenza di una questione preliminare di inammissibilità

Per mero tuziorismo difensivo, sia consentito rinviare integralmente ai motivi di impugnazione articolati e non esaminati, che di seguito si riportano e trascrivono:

“IN RITO

I) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

La presente controversia è senz'altro attratta alla giurisdizione di codesto ecc.mo Tribunale avendo ad oggetto la disciplina generale di una procedura concorsuale finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente, in particolare con riferimento agli elementi essenziali della selezione, sicché afferisce alla fase del reclutamento che è connotata dalla spendita di poteri autoritativi da parte del Ministero resistente.

Secondo un granito insegnamento della Suprema Corte, infatti, «L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost.,

20

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

nel senso che per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro. Il termine “assunzione” deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l’attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17 dicembre 2018, n. 32624. In termini, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2021, n. 1066)

II) SULLA COMPETENZA DI CODESTO ECC.MO TRIBUNALE ADITO AI SENSI DELL’ART. 13 COD. PROC. AMM.

Sempre in via preliminare, va rilevata la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto ecc.mo Tribunale adito in quanto la lesione deriva evidentemente dai provvedimenti presupposti, e in particolare dalla lex specialis, che hanno natura di atti generali e validi sull’intero territorio nazionale (cfr. ex multis Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012 n. 38).

In tal senso, quindi, pur scaturendo l’interesse a ricorrere dalla pubblicazione delle singole graduatorie regionali, stante l’esclusione dei ricorrenti per mancato superamento della prova selettiva, ciò non di meno non può non essere evidenziato come, in ordine ai profili contestati, i

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

provvedimenti di approvazione non presentino affatto un autonomo contenuto discrezionale, ma siano invece espressione della mera attuazione delle disposizioni dettate dal d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 793).

Non vi è chi non veda, infatti, come l'accoglimento della pretesa azionata richieda inevitabilmente la caducazione di clausole della lex specialis, ovviamente non disapplicabili non trattandosi di atto normativo, che hanno condizionato l'attività provvedimentale degli Uffici Scolastici Regionali, escludendo ogni libera determinazione nella composizione delle graduatorie e, quindi, nell'esclusione dei ricorrenti.

Ne deriva che, anche per ovvie ragioni di uniformità dei giudizi e di parità di trattamento dei candidati, la valutazione di legittimità delle disposizioni impugnate va rimessa a codesto ecc.mo Tribunale adito, dal momento che la pronuncia costitutiva è finalizzata a rimuovere gli effetti di atti che trovano applicazione oltre ciascun 'ambito regionale.

III) SULL'ASSENZA DI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 41 COD. PROC. AMM.

Ancora in rito, va rimarcato come il presente ricorso sia stato notificato per mero tuziorismo difensivo ad altro candidato inserito nelle graduatorie approvate.

A fronte del petitum sostanziale che connota l'azione proposta, tuttavia, non è dato rinvenire un effettivo controinteressato, né tale qualifica può essere

rivestita dai candidati idonei e/o vincitori, dal momento che nessun vizio viene dedotto con riferimento all'attività valutativa da parte delle commissioni esaminatrici, sicché l'eventuale accoglimento del ricorso non è suscettibile di produrre la modifica delle graduatorie concorsuali.

Ne deriva che la posizione acquisita e, conseguentemente, il diritto (per i vincitori) o la chance (per gli idonei) di essere immessi in ruolo secondo le disponibilità di organico autorizzate e lo scorrimento della graduatoria non sono affatto messe di discussione.

L'interesse dei ricorrenti, infatti, è di ottenere l'annullamento della soglia di punteggio minima, così da trasformare la graduatoria in elenco graduato sempre utile per l'assunzione, senza quindi incidere sulla sfera giuridica dei candidati vincitori o idonei, che, pertanto, manterrebbero inalterato il proprio status.

Orbene, costituisce ius receptum che «Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due elementi: a) quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; b) quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso avversario, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

conservativa» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2019, n. 3911; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 10 settembre 2019, n. 10819).

Nella vicenda di cui è causa, quindi, difettando un oggettivo interesse al mantenimento dei provvedimenti impugnati, non è dato rinvenire la presenza di soggetti controinteressati.

IV) SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO IN FORMA COLLETTIVA.

Infine, sempre con riferimento a questioni di rito, va ribadita l'ammissibilità del presente ricorso proposto in forma collettiva, dal momento che i ricorrenti versano in una posizione assolutamente omogenea, sollevando i medesimi vizi avverso i provvedimenti impugnati, e non sono individuabili ipotesi di conflitto di interesse fra loro.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, «E' necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi, fermo restando l'assenza di un conflitto di interesse tra le parti» (da ultimo, cfr. Cons. Stato Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1427).

In tal senso, quindi, «Nel processo amministrativo, ai fini della ammissibilità di un ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e, cioè, che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e siano censurati per gli stessi motivi, e che quindi non sussista un conflitto di interessi tra i ricorrenti

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

e che l'interesse sostanziale fatto valere da ciascuno non presenti punti di contrasto o conflitto anche solo potenziale con l'interesse degli altri ricorrenti» (da ultimo, cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 16 febbraio 2021, n. 116. In senso conforme, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 27 marzo 2021, n. 3744).

Orbene, è evidente che i ricorrenti, tutti docenti precari muniti di anzianità di servizio almeno triennale, invocano il medesimo diritto alla stabilizzazione del rapporto lavorativo sulla base di meccanismi di reclutamento semplificati, riservati e non selettivi ai sensi della direttiva 1999/70/Ce e dei principi comunitari e costituzionali costantemente sanciti in subiecta materia.

Si tratta di un diritto che, evidentemente, risulta essere stato illegittimamente leso dalla disciplina generale del concorso in parola, avverso la quale i ricorrenti propongono ricorso sulla scorta dei medesimi motivi di impugnazione, con conseguente oggettiva identità delle posizioni giuridiche azionate.

In tal senso, come sopra rilevato, i provvedimenti regionali di approvazione delle singole graduatorie si pongono rispetto alla lex specialis in un rapporto di presupposizione necessaria, caratterizzato quindi da una stretta consequenzialità e dall'assoluta assenza di un margine discrezionale in capo agli Uffici Scolastici Regionali, sicché tali graduatorie risultano essere

invalide soltanto in via derivata, siccome affette dai medesimi vizi che inficiano la disciplina generale.

Pertanto, nel caso di accoglimento delle censure mosse, anche le graduatorie concorsuali devono intendersi automaticamente travolte. Come chiarito in giurisprudenza, infatti, «In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l'atto consequenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. La prima ipotesi, quella dell'effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di consequenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi» (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2464).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva, quindi, che l'approvazione di distinte graduatorie non è suscettibile di differenziare la posizione dei ricorrenti in giudizio, con conseguente ammissibilità del ricorso collettivo proposto.

NEL MERITO

V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 81. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 70 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. CON L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2009 N. 134 (CONV. CON L. 24 NOVEMBRE 2009 N. 167).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto non sono idonei ad assicurare piena ed integrale tutela nei confronti dei docenti precari che hanno maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete ai sensi dell'art. 11, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, e pertanto non soddisfano la pretesa al ristoro dei pregiudizi patiti a causa dell'illecita reiterazione di contratti a tempo determinato.

Le condizioni di partecipazione, le esigue disponibilità di posti assegnati e le stringenti modalità di espletamento dell'iter concorsuale, infatti, delineano una procedura altamente selettiva che non garantisce la legittima pretesa alla stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il settore scolastico, invero, è stato storicamente interessato da un fenomeno di costante “precarizzazione” delle risorse lavorative, la cui illegittimità è stata oggetto di un chiaro e definitivo accertamento giudiziale da parte delle massime Corti nazionali e comunitarie.

La vicenda è nota ma va sinteticamente richiamata al solo fine di individuare le corrette coordinate interpretative per la disamina delle doglianze mosse dai ricorrenti.

Con la sentenza “Mascolo”, il Giudice comunitario dichiarava l’illegittimità della normativa nazionale relativa al conferimento delle supplenze per contrasto con la direttiva 1999/70/Ce laddove determinata una patente violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, i cui incarichi venivano reiterati annualmente per la copertura del fabbisogno di organico.

In particolare, veniva affermato che «La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato» (cfr. Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, in cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13 e C-418/13).

In tal senso, veniva rilevato come l'assenza di un termine massimo al rinnovo degli incarichi e la mancata previsione di un altrettanto tassativo termine per l'indizione di procedure concorsuali rendevano di fatto la supplenza una forma non certo provvisoria, quanto piuttosto permanente e durevole per sopperire alla mancanza strutturale di posti di ruolo.

Anche per evitare una procedura di infrazione, nelle more avviata, il Legislatore riformava profondamente il sistema di reclutamento del personale docente.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Con la L. 13 luglio 2015 n. 107, infatti, si interveniva in tre differenti ma coordinate prospettive: da un lato, e per il futuro, si sanciva l'obbligo della cadenza triennale di indizione dei concorsi con conseguente efficacia triennale delle relative graduatorie (art. 1, co. 113), nonché si stabiliva a decorrere dall'a.s. 2016/2017 il limite massimo di durata complessiva dei contratti a tempo determinato, pari a 36 mesi anche non continuativi (art. 1, co. 131); per il passato, invece, si prevedeva un piano straordinario di assunzioni con modalità automatiche e non selettive di integrale scorrimento delle vigenti graduatorie e con l'assegnazione di un organico aggiuntivo ("potenziamento") rispetto all'organico di diritto (art. 1, comma 95 ss.).

In ragione di tale novella legislativa, il Giudice delle Leggi riteneva che, ferma ed impregiudicata l'incostituzionalità dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 per le supplenze conferite sino al 2015, il suddetto piano straordinario costituiva una adeguata forma risarcitoria nei confronti dei docenti precari, dal momento che aveva assicurato loro la dovuta stabilizzazione.

Al riguardo, veniva evidenziato che «Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla "copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto". Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.)» (cfr. Corte cost., 20 luglio 2016 n. 187).

In altri e più chiari termini, veniva accertato come la previsione di serie, concrete ed effettive chances di assunzione mediante integrale scorrimento rappresentasse una corretta modalità di risarcimento in forma specifica della lesione ingiustamente patita; adeguatezza della riparazione che, all'evidenza, postulava la stabilizzazione del personale precario.

L'intervento legislativo superava anche il vaglio del Giudice comunitario che, chiamato a valutare la legittimità dell'esclusione del risarcimento dei danni ulteriori dovuti al ritardo nell'immissione in ruolo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Sul punto, infatti, veniva affermato che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare» (cfr. Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2019, in causa C-494/17).

Tale conclusione si fondava su una circostanza di fatto emersa in giudizio, ossia che «Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato».

La giusta tutela dei docenti "precari", quindi, era rappresentata da un iter procedimentalizzato di conversione del contratto a tempo determinato (supplenza) in contratto a tempo indeterminato (assunzione).

Da ultimo, proprio sulla scorta dei richiamati principi generali, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso ipotesi risarcitorie ulteriori in favore dei docenti "precari", in quanto «deve essere oggi ribadito che l'immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l'illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiate nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato (...) la strada soddisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione "in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato, che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili – quanto per il richiedente, in quanto attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

lesa dalla condotta inadempiente realizzata dall'Amministrazione» (cfr. Corte Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2020 n. 3474).

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, ben si può cogliere la patente illegittimità del provvedimento impugnato che, lungi da delineare un iter amministrativo caratterizzato dai necessari requisiti di certezza e prevedibilità dell'assunzione stabile, introduce invece una procedura concorsuale fortemente selettiva che non offre alcuna garanzia di equa riparazione della lesione subita dai ricorrenti.

In tal senso, infatti, a fronte del perdurante illecito comunitario il Ministero resistente aveva il dovere, analogamente a quanto avvenuto in passato, di individuare una misura «proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione» (cfr. Corte Cass., 7 novembre 2016 n. 22552), predisponendo un piano che dia certezza di fruire, in tempi rapidi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego.

Nel corso dell'ultimo quinquennio, infatti, il fenomeno della cd. "supplentite" non si è affatto ridotto a dispetto di quanto auspicato, sicché numerosi docenti hanno versato in uno stato di perdurante "precarizzazione" del rapporto lavorativo.

Come rilevato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, ma la circostanza è assurda agli onori della cronaca quotidiana, sono

migliaia gli incarichi di supplenza che il Ministero resistente annualmente deve conferire ai docenti a copertura dei fabbisogni stabili e durevoli dell'amministrazione scolastica.

Ne è dimostrazione lampante il fatto che il Legislatore si è trovata costretta ad eliminare il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107, abrogato dall'art. 4 bis, co. 1 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87 (conv. con L. 9 agosto 2018 n. 96), proprio per consentire l'affidamento degli incarichi ed evitare così l'esclusione dei docenti precari dall'accesso all'insegnamento.

Allo stato, quindi, è venuta meno quella previsione normativa che rappresentava una misura dissuasiva dalla reiterazione dei contratti a tempo determinato, venendo così alterato quell'equilibrio di fattori che, secondo la richiamata giurisprudenza, aveva posto al riparo l'ordinamento di settore da censure di illegittimità comunitaria.

Di contro, la finalità dichiarata cui sono sottesi i provvedimenti impugnati è quella di sopperire a temporanee esigenze di organico dell'Amministrazione resistente (valide per il limitato triennio 2020/2023), non certo quella di stabilizzare tutti i docenti muniti di un'anzianità di servizio almeno triennale. La natura selettiva e non semplificata della procedura in parola ben si può cogliere da numerosi indici sintomatici.

In primo luogo, occorre considerare l'individuazione del contingente in linea con le facoltà assunzionali ordinarie, senza assegnazione di ulteriori posti determinati in rapporto alla platea degli aventi diritto.

In secondo luogo, non è previsto alcun automatismo nell'assunzione, ma i docenti devo superare con una soglia minima elevata (7/10) una prova scritta particolarmente difficile ed estesa su un ampio ventaglio di materie, come rilevato anche nel parere reso dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

In terzo luogo, poi, la graduatoria concorsuale vedrà l'inserimento dei soli candidati vincitori, ossia collocati in posizione utile rispetto ai 32.000 posti banditi, e avrà validità triennale salva la sola necessità di proroga per il suo esaurimento.

Con ogni evidenza, quindi, i docenti precari hanno finito per ricevere un trattamento finanche meno favorevole dei colleghi che, muniti di abilitazione all'insegnamento ma privi di esperienza professionale (non risultando l'anzianità di servizio tra i requisiti di ammissione), hanno potuto partecipare alla sessione riservata indetta con d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85.

In applicazione dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, infatti, costoro hanno dovuto semplicemente sostenere un colloquio di natura didattico-metodologica (in sostanza una mera simulazione di lezione), non soggetta al superamento di una soglia minima di punteggio, dal momento che

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

la valutazione era essenzialmente finalizzata solo alla graduazione dei candidati.

Ma non solo, essi hanno potuto beneficiare anche di consistenti disponibilità di organico per un svariate annualità secondo quanto previsto dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. («il 100% dei posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, nonché l'80% per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni 2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale»), nonché della certezza della nomina di tutti i candidati risultati idonei.

A differenza dei docenti precari, quindi, i candidati della tornata riservata del 2018 hanno ricevuto serie e fondate chances di assunzione indipendentemente dal possesso di un'anzianità di servizio triennale.

E' di palmare evidenza, quindi, che l'iter amministrativo determinato dai provvedimenti impugnati non risponda a quelle caratteristiche minime che, secondo la giurisprudenza comunitaria, consentono di ritenere reintegrata la lesione subita dal personale versante in uno stato di ingiusta e illecita "precarizzazione" del rapporto lavorativo.

In altri e più chiari termini, l'instaurazione di modalità selettive tradisce la finalità di sanatoria cui tale procedura dovrebbe essere essenzialmente destinata, tenuto conto che i ricorrenti non hanno potuto partecipare al piano

straordinario ex lege 107/2015 in quanto non a loro riservato, sicché essi non hanno potuto sinora ottenere alcuno strumento di ristoro.

Di contro, le chiare indicazioni fornite dal Giudice costituzionale e dal Giudice Comunitario avrebbero dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore dell'esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

In modo illogico ed incoerente, al pari dei neo-laureati e dei candidati che non hanno mai svolto servizio, i docenti precari devono sottoporsi a prove concorsuali volte ad accertare la conoscenza di quelle materie disciplinari che essi quotidianamente insegnano agli alunni nell'espletamento delle funzioni di docenza assegnate, sic!

Ne deriva, quindi, che il palese disconoscimento dell'anzianità maturata integra un'ipotesi di discriminazione non giustificata ed irragionevole.

VI) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Ad ulteriore conferma della natura fortemente selettiva della procedura concorsuale di cui è causa, in patente contrasto con l'esigenza di stabilizzazione del personale precario mediante forme di reclutamento automatiche ovvero comunque semplificate, milita un ulteriore profilo.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della lex specialis, la prova concorsuale deve essere finalizzata a valutare «la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue».

Il tasso di difficoltà della prova che i candidati sono tenuti a sostenere, tuttavia, è palesemente illegittimo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, giova osservare che il livello di padronanza della lingua inglese imposto non è affatto proporzionato rispetto alle mansioni che il docente è chiamato ad attendere nello svolgimento dell'attività didattica relativa a materie curriculari diverse dall'insegnamento delle lingue straniere.

La questione, del resto, è già stata affrontata da codesto ecc.mo Tribunale in occasione della tornata ordinaria di reclutamento del 2016, allorquando è stato affermato che «Non appare pertanto peregrina la considerazione che il grado di conoscenza di una lingua straniera venga fissato in rapporto alla rilevanza della lingua stessa nell'economia del concorso di cui si discute. E' infatti intuitivo che laddove lo stesso verta proprio sull'insegnamento dell'idioma straniero, il grado di conoscenza debba essere maggiore; viceversa laddove la materia di insegnamento messa a bando non sia la lingua straniera, il livello di conoscenza di essa debba arrestarsi agli steps iniziali, non potendosi estendere addirittura al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, ove il livello B2 copre la comprensione di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

“conferenze” e consente di “seguire argomentazioni anche complesse purché il tema sia relativamente familiare” e permette di capire “la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard”. Non si richiedono particolari sforzi ermeneutici per affermare che un simile livello di conoscenza si profila ultroneo rispetto ad un concorso incentrato sull’insegnamento di uno strumento musicale nella scuola primaria» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Il livello B2, infatti, è generalmente richiesto per figure professionali specialistiche che sono chiamate a rapportarsi con operatori di diversa nazionalità e quindi più direttamente coinvolte in processi di internazionalizzazione.

Non vi è chi non veda come l’espletamento delle ordinarie attività di insegnamento non richieda affatto una tale padronanza della lingua straniera.

In secondo luogo, va stigmatizzata la scelta di prescrivere la conoscenza, peraltro eccezionalmente approfondita, della sola lingua inglese e ciò senza fornire alcuna adeguata motivazione in ordine all’importanza dell’idioma richiesto rispetto alla funzione di docente, non costituendo una determinazione necessitata alla luce della normativa vigente.

In tal senso, non è affatto vincolante il disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella formulazione introdotta a seguito della riforma

dettata dall'art. 7, co. 1 D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il cui tenore letterale si limita soltanto ad evidenziare la tendenziale priorità assegnata dall'ordinamento alla lingua inglese, salva comunque ogni diversa valutazione da parte dell'Amministrazione pubblica.

Ne è plastica dimostrazione, del resto, la circostanza che nelle ultime tornate di reclutamento nel settore scolastico ai candidati è stata offerta la possibilità di scegliere tra le principali lingue straniere che si studiano ordinariamente nei percorsi formativi secondo quanto previsto dagli attuali ordinamenti didattici, ossia: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, basti considerare quanto previsto dai bandi relativi alla tornata straordinaria di reclutamento per l'infanzia (d.D.G. 7 novembre 2018 n. 1546, doc. 10), alla tornata straordinaria di reclutamento riservata ai docenti abilitati (d.D.G. 1° febbraio 2018 n. 85, doc. 11), alla tornata ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici (d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, doc. 12).

L'imposizione di un'unica lingua, inoltre, si pone in stridente contrasto anche l'ordinamento di settore che, come noto, consente ai docenti precari di far valere qualsiasi lingua straniera (e con diversi livelli di approfondimento) ai fini dell'attribuzione dei punteggi per titoli di formazione in occasione della compilazione e aggiornamento delle graduatorie di istituto e provinciali per le supplenze (DM 1° giugno 2017 n. 374 e O.M. 60/2020, doc. 13).

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In modo paradossale e incoerente, i presupposti per lo svolgimento dell'attività di docente in forma precaria, ossia con incarichi di supplenza, e in forma stabile, ossia con contratti a tempo indeterminato, sono diversi pur a parità di mansioni espletate.

In altri e più chiari termini, in violazione del principio del legittimo affidamento, si modificano inaspettatamente le condizioni di accesso alla professione, costringendo i docenti precari ad acquisire in un brevissimo lasso temporale un livello di conoscenza della lingua inglese eccezionalmente elevato.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati laddove impongono ai ricorrenti di sottoporsi ad una selezione oltremodo rigorosa.

VII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, CONGRUITÀ E PROPORZIONALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DELLA CONCORSUALITÀ E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 14 E 16 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE (MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/UE). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MANCATA VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ISTRUTTORIO.
ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA DI IDONEITÀ IN QUANTO SENSIBILMENTE
SUPERIORE ALLA SUFFICIENZA.

I motivi che precedono hanno carattere assorbente, in quanto evidenziano la palese violazione del diritto dei ricorrenti, quali docenti precari in possesso di anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, di essere reclutati sulla base di procedure semplificate, riservate e non selettive secondi i principi comunitari vigenti in materia.

In via gradata, va eccepita l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che comportano l'esclusione di candidati che, all'esito della prova, hanno comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100).

Il contestato esito, invero, scaturisce dall'illegittima e irragionevole determinazione della soglia di ammissione, stabilita dall'art. 13, co. 11 della lex specialis, a mente del quale «Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8».

Invero, la previsione di un punteggio minimo così elevato per il conseguimento dell'idoneità concorsuale si rivela assolutamente sproporzionata rispetto alle esigenze di interesse pubblico a fronte di una procedura finalizzata alla stabilizzazione di candidati che, in quanto docenti

precari da lunga data, hanno già potuto acquisire un'adeguata qualificazione professionale.

In questo senso, infatti, soccorre ancora una volta la disciplina comunitaria, che, come noto, valorizza l'esperienza concretamente maturata ai fini dell'accesso alla professione.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 3 della direttiva 2005/36/Ce cit. «È assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo».

Nello stesso senso, poi, l'art. 14, co. 5 della direttiva 2005/36/Ce cit. esclude la necessità di misure compensative qualora il richiedente sia in possesso di un'esperienza triennale, stabilendo espressamente che «Il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse».

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Inoltre, l'art. 16 della direttiva 2005/36/Ce cit. dispone che «Se, in uno Stato membro, l'accesso a una delle attività elencate all'allegato IV o il suo esercizio è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, lo Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l'aver esercitato l'attività considerata in un altro Stato membro».

Orbene, come rilevato in fatto, i ricorrenti hanno maturato un'esperienza almeno triennale nell'attività di insegnamento relativamente alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato, sicché la previsione della soglia di sbarramento, da cui scaturisce l'idoneità e quindi l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dell'art. 1, co. 9, lett. g) del d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, è evidentemente ingiustificata.

Peraltro, tale soglia appare altresì irragionevole anche nella sua funzione di parametro di individuazione dei candidati più meritevoli ai fini dell'immissione in ruolo, e quindi quale criterio di selezione del personale, determinando l'esclusione di docenti che, negli anni, hanno dimostrato il proprio merito professionale mediante il concreto espletamento delle mansioni e l'ottenimento di valutazioni positive nel proprio fascicolo personale.

L'elevato punteggio prescritto, quindi, ha prodotto effetti paradossali, falcidiando oltre modo la platea dei candidati, tanto è vero che ha superato la prova circa la metà dei partecipanti.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva che, proprio a causa della drastica riduzione dei candidati ammessi, le graduatorie approvate sono sicuramente insufficienti a soddisfare le pressanti esigenze organizzative del Ministero resistente.

Al riguardo, infatti, non può non essere ravvisata una manifesta illogicità sopravvenuta di tale metro di valutazione a fronte della recente introduzione di un procedimento di reclutamento straordinario valido per l'a.s. 2021/2022, che per far fronte alle conclamate vacanze di organico, senza alcun meccanismo di concorsualità, consente ai docenti inseriti nella prima fascia delle neo-istituite graduatorie provinciali per le supplenze di poter essere stabilizzati in ruolo, come di recente previsto dall'art. 59, commi 4 ss. del d.l. 25 maggio 2021 n. 73 (in attesa di conversione).

I provvedimenti impugnati, pertanto, si rivelano del tutto illogici ed incoerenti, dal momento che impediscono a candidati, ancorché meritevoli e comunque idonei stante il conseguimento di un giudizio di sufficienza, di poter essere inseriti in graduatoria e quindi di aspirare all'immissione in ruolo.

In tal senso, il mancato adeguamento della soglia di ammissione al reale fabbisogno di personale ha così prodotto una ingiustificata lesione del favor participationis nonché una evidente vanificazione del confronto concorrenziale fra i candidati rimasti nel concorso, il cui numero è corrispondente o, in alcuni casi, inferiore ai posti vacanti e disponibili messi

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

a concorso e, da ultimo, incrementati ai sensi dell'art. 59 del d.l. n. 73/2021 cit. ”.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I ricorrenti hanno senz'altro diritto a partecipare a procedure amministrative automatiche o comunque estremamente semplificate, volte a consentire la stabile assunzione nei ruoli dell'Amministrazione statale con un sufficiente grado di certezza nelle tempistiche e nei modi.

I provvedimenti impugnati violano il diritto alla stabilizzazione dei ricorrenti scaturito dall'illecita reiterazione di incarichi a tempo determinato per un periodo complessivo pari ad almeno 36 mesi, in patente violazione della direttiva 1999/70/Ce secondo quanto già accertato dalla Corte di Giustizia UE.

Ad ogni modo, tenuto conto che la disciplina dettata dalla lex specialis è attuativa di precise disposizioni normative contenute nell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), è necessario sin d'ora proporre la questione di costituzionalità della cennata norma per violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell'ordinamento europeo (art. 117 Cost.), nella denegata ipotesi in

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

cui codesto ecc.mo Tribunale ritenga la formulazione letterale della disposizione assolutamente preclusiva al riconoscimento del diritto azionato, non lasciando spazio a diversa interpretazione, riservandosi in prosieguo di giudizio ogni più opportuno approfondimento.

Sul punto, invero, occorre rimarcare come la denunciata incostituzionalità originaria delle norme contestate risulti oggi viepiù avvalorata a seguito dell'introduzione di una procedura straordinaria di reclutamento per l'a.s. 2021/2022 che, senza alcuna previsione di meccanismi concorsuali, dà luogo alla stabilizzazione dei docenti inseriti nella I fascia delle neo istituite Graduatorie per le supplenze, secondo quanto disposto dall'art. 59, commi 4 ss. del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (in attesa di conversione).

I ricorrenti, infatti, pur avendo affrontato e superato una prova di merito altamente selettiva, conseguendo un giudizio di sufficienza, si vedono ingiustamente penalizzati nelle chances di assunzione rispetto a docenti che non hanno sostenuto alcun esame per la verifica del merito professionale.

1) In via preliminare, occorre considerare che la questione supera certamente il vaglio della necessaria "rilevanza" in quanto i provvedimenti impugnati non fanno altro che dare attuazione alla disposizione normativa censurata, sicché questa è chiaramente applicabile nel presente giudizio.

Con ogni evidenza, poi, la questione è "non manifestamente infondata", dal momento che investe una norma afferente alla categoria delle c.d. leggi provvedimento, ossia di leggi che incidono su un numero determinato e

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

limitato di destinatari e presentano un contenuto particolare e concreto. Come noto, tali particolari disposizioni sono legittime siccome la Costituzione non contiene alcuna riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto, ma tuttavia devono sottostare ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio (cfr. ex multis Corte cost. 20 novembre 2013, n. 275).

Sussiste infine l'interesse all'accertamento di incostituzionalità in capo ai ricorrenti: qualora cassata dall'ordinamento la disposizione, nella parte in cui sottopone ad una procedura concorsuale selettiva i candidati in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 36 mesi, calcolati ai sensi dell'art. 1, co. 14 della L. 3 maggio 1999 n. 124, verrebbe a determinarsi la modificazione della disciplina del concorso di cui è causa, nella parte in cui stabilisce la soglia di idoneità, con conseguente incremento delle chances di stabilizzazione.

Al riguardo, occorre precisare che la norma in parola non è di certo attributiva del generale potere del Ministero resistente di indire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, che invero scaturisce da apposita previsione costituzionale (art. 97 Cost.), attuata dalla legislazione primaria (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e di settore (D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297); pur tuttavia essa regola le modalità di

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

configurazione di tale potere e di svolgimento della procedura selettiva nella specifica fattispecie di cui è causa.

Le censure mosse nel ricorso, invero, investono proprio l'impianto generale del meccanismo concorsuale che non assicura adeguata tutela e protezione alla sfera giuridica dei docenti "precari", illegittimamente pregiudicati dalla reiterazione di incarichi di supplenza, non offrendo concrete e oggettive chances di assunzione.

Di qui pertanto la chiara rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

2. Il profilo di incostituzionalità dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), così come modificato e integrato dall'art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22 (conv. con L. 6 giugno 2020 n. 22), investe il complessivo impianto del meccanismo concorsuale, laddove finisce con il penalizzare i docenti "precari" siccome messi in concorrenza non solo con altri colleghi versanti nelle medesime condizioni (ossia muniti di anzianità triennale), ma anche con colleghi già di ruolo.

In tal senso, infatti, va evidenziata l'inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2017 n. 251, in quanto il Giudice delle leggi aveva correttamente affermato che i docenti di ruolo devono poter partecipare alle procedure concorsuali "ordinarie" per il reclutamento del personale in ossequio al principio meritocratico e all'esigenza di individuare le migliori risorse professionali disponibili.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Nella vicenda de qua, invece, si tratta di una procedura straordinaria che è volta – ancorché solo parzialmente e non esaustivamente – a riassorbire il precariato, che come noto costituisce un'esigenza valida a giustificare l'esclusione del personale già in servizio dall'accesso ad ulteriori canali di reclutamento (cfr. Corte cost. 20 luglio 2016 n. 192. In termini, cfr. altresì Corte cost. 6 dicembre 2017 n. 251).

Ne deriva che appare assolutamente irragionevole stabilire una concorrenzialità tra docenti di ruolo e docenti "precari" per l'assunzione sui medesimi posti banditi, dal momento che i primi sono già garantiti da uno stabile status lavorativo, di talché ne deriva una ingiustificata disparità di trattamento in ragione dell'applicazione della stessa disciplina giuridica a situazioni palesemente disomogenee.

Inoltre, vale evidenziare la chiara discriminazione che i docenti "precari" subiscono anche a causa di una concorrenzialità interna che deriva dalla decisione di non prevedere un meccanismo di reclutamento che si fondi esclusivamente sul conseguimento dell'anzianità triennale di servizio sulla medesima classe di concorso.

In considerazione dei requisiti di ammissione previsti, infatti, è sufficiente anche un solo anno di docenza in una determinata materia (cd. "servizio specifico") per poter essere reclutati sulla classe di concorso, anche se la restante anzianità è stata maturata su altro insegnamento.

Ne deriva che docenti che vantano una pluriennale esperienza professionale in una determinata materia sono messi in concorrenza con altri candidati che, di contro, possono aver espletato solo occasionalmente una supplenza annuale.

Ad ogni modo, come rilevato nel ricorso, la norma in parola, laddove connota la procedura in senso fortemente selettivo, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali e comunitari che presidiano la tutela del lavoro a tempo determinato, non riconoscendo adeguata protezione giuridica a docenti penalizzati dalla ingiustificata reiterazione di incarichi di supplenza. Del resto si consideri che tale personale, qualora privo di abilitazione all'insegnamento, risulta vieppiù danneggiato dalla decisione del Legislatore, sancita dal medesimo art. 1, co. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 cit. di prevedere anche una contestuale procedura ordinaria riservata ai docenti in possesso della qualifica professionale ex art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59; procedura bandita con d.D.G. 499 del 23 aprile 2020.

Orbene, a causa dell'assenza di percorsi formativi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli ultimi sei anni, essendo stato attivato l'ultimo ciclo di TFA nel 2014, e tenuto conto dell'impedimento ad ottenere i crediti formativi universitari, non essendo stati predisposti i corsi da tutti gli Atenei e comunque essendo loro in servizio come supplenti, tali docenti non hanno la possibilità di partecipare alla tornata ordinaria di reclutamento.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Essi pertanto corrono il rischio di poter avere come unica possibilità lavorativa il conferimento di docenze in forma precaria, non sussistendo più divieti normativi di superare il limite massimo dei 36 mesi complessivi.

A supporto della dedotta questione di legittimità costituzionale, sia consentito rinviare alle ampie motivazioni già espresse dalla Corte costituzionale, anche con riferimento ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia, in tema di illegittimo ricorso alle supplenze da parte dell'Amministrazione scolastica.

Ad ogni modo, ci si riserva di argomentare funditus nel corso del giudizio la sollevata questione di legittimità costituzionale”.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* sia consentito rinviare ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, mette conto evidenziare come i provvedimenti impugnati siano suscettibili di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi agli odierni appellanti in considerazione dell'effetto escludente che essi determinano, precludendo l'accesso ad un canale di reclutamento riservato ai docenti precari e quindi di far valere l'anzianità di servizio ai fini del reclutamento.

Nel bilanciamento delle posizioni contrapposte, poi, non si rinviene alcuna ragione di interesse pubblica ostativa alla concessione delle misure cautelari, posto che l'esecuzione della tutela interinale non comporta alcun aggravio organizzativo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Gli odierni appellanti, infatti, hanno sostenuto la prova concorsuale sicché non vi è alcun ragionevole impedimento a disporre l'inserimento nelle graduatorie definitive sulla base del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice e dei punteggi spettanti per i titoli di studio e di carriera dichiarati.

Né peraltro la misura cautelare può oggettivamente ledere i diritti e le aspettative dei candidati ivi inseriti *pleno iure*, che non vendono in alcun modo compromesse le *chances* di assunzione siccome inevitabilmente meglio collocati rispetto agli odierni appellanti.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dell'appello e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e attiene a vicenda inerente al pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 487,50.

Napoli – Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici

proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

premessi che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento degli appellanti nelle graduatorie di merito del concorso de quo, per le rispettive classi concorsuali, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio di appello deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso in appello nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi;

- secondo indirizzo consolidato del giudice amministrativo, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* Tar Lazio decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

55

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n.4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

all'Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso in appello per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 19 novembre 2021

(avv. Guido Marone)